

IN BREVE n. 014-2010
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

ATTENZIONE - RICORSI IN MATERIA CONTRIBUTIVA

Nei ricorsi contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali e assistenziali non opera -vedi legge 742/69- la sospensione feriale dei termini (dal 1 agosto al 15 settembre).

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Prov. Direttore 30900-2010
del 2 marzo 2010 (documento 100)**
**AGENZIA ENTRATE Prov. Direttore Modifica 47831-2010
del 24 marzo 2010 (documento 101)**

730/2010 - L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA: novità e vantaggi del modello

Chi può presentare il 730 - Possono utilizzare il 730 i lavoratori dipendenti, i pensionati e molte altre tipologie di contribuenti, tra cui i lavoratori a tempo determinato, chi percepisce redditi di collaborazione coordinata e continuativa, i soci di cooperative, i lavoratori socialmente utili e il personale della scuola a tempo determinato, se il contratto dura almeno da settembre 2009 a giugno 2010.

Non possono utilizzarlo, invece, i contribuenti che sono tenuti a presentare anche una dichiarazione Iva o Irap o il 770 per i sostituti d'imposta (datori di lavoro o enti pensionistici); chi non era residente in Italia nel 2009, chi presenta la dichiarazione per conto del contribuente deceduto o chi possiede solo reddito da lavoro dipendente ma il suo datore di lavoro non è obbligato ad effettuare ritenute (per esempio, chi si avvale di badanti o colf).

Cosa c'è di nuovo -

- *Interessi più bassi per le rate* - Quest'anno il pagamento rateizzato del saldo e del primo acconto dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sconta un tasso d'interesse pari allo 0,33% invece dello 0,50% dell'anno scorso. Gli interessi sono calcolati dal sostituto d'imposta.
- *Lo sconto dell'acconto* - Coloro che lo scorso novembre non hanno goduto del differimento del 20% dell'acconto Irpef (79% da versare anziché il 99% dell'imposta del 2008) previsto dalle norme anti-crisi (dl 168/2009) e hanno compensato la somma pagata in eccesso con il modello F24, devono necessariamente indicare (colonna 5 del rigo F1) nel 730/2010 la cifra utilizzata in compensazione. Ma attenzione: i coniugi che presentano la dichiarazione congiunta, devono farlo separatamente.
- *Via web le informazioni sugli importi da trattenere o rimborsare in busta paga* - Allargata la platea interessata a ricevere telematicamente i risultati contabili delle dichiarazioni contenute nel modello 730-4. Dopo la fase sperimentale per un numero limitato di sostituti d'imposta, questa modalità di trasmissione è stata estesa a tutti senza limiti territoriali, coinvolgendo quest'anno oltre ai Caf anche i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale. Il passaggio telematico

del flusso delle informazioni, che viaggia da Caf e professionisti verso l' Agenzia delle Entrate e arriva, infine, ai sostituti d'imposta a cui consente un più facile e veloce riscontro delle somme da trattenere o da rimborsare direttamente nelle buste paga dei propri dipendenti o nelle pensioni.

Dove si consegna - Il modello si può presentare direttamente al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, oppure ci si può rivolgere a un Caf o a un professionista abilitato. Nel caso in cui si scelga l'intermediario, il 730 deve essere corredato dalla documentazione necessaria a verificare i dati dichiarati, come ad esempio il Cud che attesti le ritenute, ma anche gli scontrini e le ricevute che provino le spese sostenute.

Chi consegna il modello già compilato non deve versare alcun compenso al Caf o al professionista.

Quando si presenta: occhio alle scadenze - I termini per presentare il modello sono il prossimo **30 aprile, se si sceglie la consegna al datore di lavoro o all'ente pensionistico.**

C'è tempo fino al 31 maggio se, invece, il contribuente decide di presentare il 730 al Caf o a un professionista abilitato.

Perché conviene - Semplice da compilare, il 730 non richiede calcoli e permette di ricevere più velocemente i rimborsi perché finiscono direttamente nella busta paga di luglio o nella pensione di agosto.

IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Circolare 16E del 27 marzo 2010 (documento 102)

PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature

Trattamento di fine rapporto (Tfr): il Tfr garantisce un rendimento reale che in condizioni normali è di tutto rispetto (da Sole 24 ore del 28 marzo 2010 pag.31).

PREVIDENZA - RIFLESSIONI SUL II° PILASTRO

Sistema di previdenza, ad adesione volontaria, per l'erogazione di trattamenti pensionistici da sommare ai trattamenti del sistema obbligatorio, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale

Nell'intenzione del legislatore il secondo pilastro dovrebbe colmare il vuoto lasciato dai più bassi rendimenti della previdenza obbligatoria.

E previsto che nei prossimi anni l'indice di sostituzione (rapporto tra ultima retribuzione e primo rateo di pensione cioè l'importo della pensione in percentuale dell'ultima retribuzione percepita) aumenterà sempre di più, allargando l'apertura del compasso a oltre il 50%.

Nel secondo pilastro andrebbe riposto l'affidamento per garantirsi una certa agiatezza nel postlavorativo. Dunque molta attenzione nelle scelte: in previdenza l'errore non perdona ed è meglio la certezza del poco, che l'incertezza del molto.

Va fatta, dunque, distinzione tra *pensione complementare* e *pensione integrativa*.

La prima è una forma economica aggiuntiva di un miglioramento del trattamento economico, la seconda invece ha la funzione, molto importante, di -integrare- i tagli operati dalle varie riforme sulla previdenza obbligatoria, colmando la grossa lacuna di trattamenti economici di pensioni insufficienti.

Pertanto nella pensione integrativa vanno cercate possibilmente le certezze numeriche, lungi dunque le promesse possibili.


Sui *Fondi pensione* non esiste una sicurezza sui rendimenti: i tassi possono variare in base al mercato, alle scelte dei gestori e alle linee di gestione per cui si è optato; per contro c'è il vantaggio fiscale: tassazione separata (sia la rendita che il capitale non concorrono alla base imponibile IRPEF) con imposta sostitutiva sul capitale del 15%, che si riduce al 9% secondo il periodo di permanenza dopo il 15esimo anno (0,30 per anno) e nulla sui rendimenti finanziari già sottoposti all'11%.

Attenzione invece ai riscatti anticipati (con alcune esclusioni: cassa integrazione, invalidità permanente, decesso) per i quali è prevista una ritenuta di imposta del 23%.

Il Fondo pensioni può essere dunque una opportunità, ma, attenzione, non è una certezza. Infatti la rendita è agganciata ai mercati finanziari.

Particolare attenzione va posta sui gestori (gli unici che comunque vadano i mercati finanziari guadagnano sempre!), sui caricamenti, sulle curve di rendimento degli anni precedenti in comparazione con varie gestioni, il numero e l'entità delle adesioni del fondo.

Un solo interrogativo: come può un giovane con una retribuzione di 1200-1800 euro al mese accantonarne 300-400 euro (tenendo presente anche l'eventuale recupero fiscale) per una ipotetica rendita di mille euro al mese, peraltro dato numerico perchè quale valore di potere di acquisto avranno mille euro tra 35-40 anni?



DALLA CASSAZIONE, DAL CONSIGLIO di STATO e DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Il ridicolizzare davanti ai colleghi prevede il risarcimento

Ha diritto al risarcimento del danno per mobbing da parte dell'azienda il lavoratore che viene preso di mira e ridicolizzato da un capo davanti ai colleghi.

Ma attenzione le polizze stipulate dal datore di lavoro per la copertura degli infortuni sul lavoro non copre il risarcimento per danni psicofisici provocati a impiegati e operai da comportamenti vessatori dei dirigenti perpetrati "nell'indifferenza, tolleranza e complicità" dei proprietari della aziende o dei loro legali rappresentanti.

Corte di Cassazione – sentenza n. 7382 del 26 marzo 2010

Indennizzabilità dell'infortunio in itinere e rapporto autonomo

Non è indennizzabile l'infortunio in itinere per l'artigiano che riporta lesioni in un incidente stradale mentre si recava a svolgere attività amministrative e burocratiche connesse con la propria attività.

Corte di Cassazione - sentenza n. 6724 del 19 marzo 2010

L'IVA va rimborsata

L'Azienda che ha vinto una causa ha diritto anche se la sentenza non prevede nulla espressamente sull'Iva, ad essere rimborsata delle spese processuali e della imposta versata al difensore. Il fatto che l'impresa possa dedurla non cambia le cose.

Corte di Cassazione - sentenza n. 7806 del 30 marzo 2010

Il bando di un concorso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Tutta la procedura di un concorso pubblico è illegittima se il bando non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per gli enti locali è prevista la possibilità di sostituire la pubblicazione del bando con l'avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Consiglio di Stato Sez.V - sentenza n. 871 del 16 febbraio 2010

Spedizione atti tributari

Gli atti tributari vanno spediti solo con il servizio offerto da Poste Italiane. Infatti non può darsi certezza di spedizione a mezzo di poste private degli atti attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Infatti pur essendo il servizio privato autorizzato all'invio di plichi raccomandati, non può però certificare la precisa data di spedizione per gli atti tributari con il rischio che il contribuente possa vedersi bocciato il ricorso per tardività.

Commissione tributaria provinciale di Enna - sentenza n.140-3/2010

BUONI MENSA e FISCO

L'importo del valore dei buoni mensa eccedente i 5,29 euro concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed è perciò imponibile ai fini fiscali.

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Risoluzione 26E del 29 marzo 2010
(documento 103)**

SUCCESSIONI - CERTIFICATI SENZA BOLLO

Non è dovuta l'imposta di bollo sui certificati anagrafici allegati alla dichiarazione di successione e relative autocertificazioni sostitutiva ai sensi dell'articolo 37 del Dpr 445/2000 in quanto destinati alla presentazione agli uffici per l'applicazione delle leggi tributarie.

Ovviamente va indicato l'uso cui sono destinati.

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Circolare 25E del 29 marzo 2010
(documento 104)**

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PAGA LE SPESE CHI NON CONCILIA

Paga le spese processuali anche chi ha rifiutato la proposta di conciliazione.

Chi resiste in giudizio e perde, oltre le spese processuali solite, può essere chiamato dal giudice, anche d'ufficio, a pagare all'altra parte una somma equitativamente determinata.

Viene ridotto il termine lungo per proporre appello: da 1 anno a sei mesi per i ricorsi instaurati dopo il 4 luglio 2009.

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Circolare 17E del 31 marzo 2010
(documento 105)**